

Tribunale di BARI

Sezione III Civile

Il Giudice, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del xxxxxx;

letti gli atti ed esaminata la documentazione;

considerato che non è accoglibile la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., in quanto, in disparte ogni questione circa la compatibilità del provvedimento richiesto, inquadrato nell'ambito del processo ordinario di cognizione e non richiamato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., con il rito sommario prescelto dalla stessa parte ricorrente, difetta l'imprescindibile condizione della non contestazione tra le parti, che va valutata in riferimento alla posizione dalle stesse assunta nel processo;

avuto riguardo, d'altro canto, alla natura della controversia, alle questioni anche di carattere preliminare contestate tra le parti, allo stato dell'istruttoria – in particolare, agli esiti della CTU già espletata in fase di ATP (R.G. n. xxxxxx) ed acquisita agli atti giudizio - nonché al comportamento processuale delle parti;

ritenuta l'opportunità di tentare la conciliazione, formulando, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: pagamento da parte della società resistente in favore dei ricorrenti delle somme quantificate dal CTU nell'elaborato peritale (v. all. 19, computo metrico) , nonché degli esborsi sostenuti in fase di ATP, con rinuncia da parte dei ricorrenti ad ogni altra domanda e compensazione integrale delle spese processuali relative alla presente procedura;

Fissa nuova udienza in data xxxxxx, per la verifica del bonario componimento, ed in mancanza per la discussione.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bari, xxxxxx

Il Giudice

Depositato in Cancelleria oggi

Il Cancelliere _____